

## DECRETO 27 luglio 2004

Integrazione della voce 13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del decreto 5 febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e in particolare il disposto dell'art. 4 che prescrive che si debbano favorire le attività di recupero dei rifiuti, ai fini di una corretta gestione degli stessi;

Visto l'art. 31 dello stesso decreto legislativo, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attività, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Sanità, le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;

Visto il decreto 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002 ed in particolare l'allegato C, schema di trasposizione dei Codici CER relativi alle voci dell'allegato 1 suballegato 1 del decreto 5 febbraio 1998;

Visto il rapporto finale del Tavolo di Consultazione ed approfondimento relativo all'impiego del cemento di materie prime non tradizionali, istituito con nota GAB/2003/4939 dell'8 maggio 2003;

Considerata pertanto la necessità di integrare la voce 13.18 del decreto 5 febbraio 1998 in base ai risultati del predetto Tavolo di Consultazione;

Considerata la necessità di adottare procedure di urgenza anche al fine di non provocare danno o limitazione di competitività internazionale all'industria nazionale del cemento;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CE;

Decreta:

### Art. 1.

1. All'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dopo la voce 13.18 e' inserita la voce 13.18.bis allegata al presente decreto.

2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

### Allegato

13.18. bis **Tipologia:** polveri di ossidi di ferro fuori specifica. [010308].

13.18. bis 1 **Provenienza:** processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, deposito anche presso stabilimenti di produzione dismessi.

13.18. bis 2 **Attività di recupero:** messa in riserva ed utilizzo diretto per la produzione di materia prima secondaria per i cementifici. [R13].

13.18 bis 3 **Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:** cenere di pirite: ossidi di ferro artificiali in forma solida granulata nelle dimensioni di 0-6 mm contenenti Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 60-100%; SiO<sub>2</sub> 5-15%; Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 0.5-1.5%; CaO 5-10%; MgO 0.5-2%; S<sub>3</sub>-6%; As & 60; 0.09% quale additivo apportatore di ferro per la produzione di cemento conforme alla normativa UNI EN 197/1.